

Cooperative e dintorni n. 28/2020

Quando l'impresa cooperativa è insolvente (D.Lgs. 14/2019)

di Enrico Maria Lovaglio – revisore di enti cooperativi e società di mutuo soccorso

Secondo quanto disposto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019), gli organismi di amministrazione e di controllo legale e contabile dell'impresa cooperativa devono valutare costantemente il rischio che questa possa sperimentare la crisi entro il periodo di tempo stabilito dalla richiamata disciplina. In tal caso, dovranno svolgere le rispettive funzioni di garanzia con la massima urgenza, nel tentativo di evitare che l'entità di quella crisi assuma proporzioni ingestibili. Ci si chiede, allora, a che punto l'impresa cooperativa possa, ragionevolmente, dirsi insolvente.

Crisi d'impresa e insolvenza

Secondo quanto disposto dall'[articolo 2](#), D.Lgs. 14/2019, s'intende per "crisi" lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, che si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate. S'intende, invece, per "insolvenza" lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Secondo quanto disposto dall'[articolo 13](#), D.Lgs. 14/2019, gli indicatori della crisi sono squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, che, rilevati per tempo, possono ragionevolmente stimare, con un certo grado di approssimazione, la probabilità che l'impresa sperimenti la crisi, nonché la probabilità che sperimenti la perdita dei propri requisiti di continuità aziendale, entro 6 mesi da quando il suo organismo di amministrazione, assistito dall'organismo di controllo legale e contabile, ne decifra, con una periodicità almeno trimestrale, i segnali comprovanti l'insorgenza.

Allo scopo di effettuare la stima della probabilità di crisi, sono ritenuti particolarmente significativi gli indici con i quali l'impresa compara gli oneri dell'indebitamento con il *cash flow* aziendale in relazione al breve-medio periodo. Altrettanto significativi sono gli indici con i quali l'impresa valuta l'adeguatezza del proprio capitale rispetto all'entità del capitale ottenuto in prestito da terze economie. Parimenti significativi risultano essere i segnali costituiti dal ritardo – ma solo se questo è reiterato e significativo – accumulato dall'impresa in relazione ai tempi di

pagamento dei propri debiti erariali e contributivi, supponendone il negato accesso alla procedura di rateizzazione o di compensazione. Ancora, ulteriormente significativi sono i segnali costituiti dal ritardo accumulato dall'impresa in relazione ai tempi di pagamento dei propri debiti commerciali, nonché in relazione ai tempi di pagamento delle mensilità di lavoro e dei compensi. Infine, altrettanto significativa è la carenza delle prospettive di continuità aziendale, causata da ragioni di carattere non finanziario.

Ai sensi della disciplina anticrisi, l'insolvenza consiste nella patologia della crisi d'impresa. Da questo punto di vista, il tentativo di decifrare per tempo i segnali dell'insolvenza può rivelarsi, oltreché estremamente complicato da esperire – se non impossibile – anche sostanzialmente privo di utilità pratica, supponendo che l'impresa, trovandosi malauguratamente nello stadio già avanzato della propria fase insolvente, debba essere ineluttabilmente sottoposta alla procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa. Tuttavia, ai sensi della richiamata disciplina, il ricorso a una delle procedure indicate costituisce solo *l'extrema ratio* con cui s'intende almeno tutelare, per quanto possibile, gli interessi legittimi del sistema economico e sociale, in considerazione di una condizione d'insolvenza che, manifestamente, non si può in alcun modo governare con il ricorso agli strumenti di regolazione concordata del debito.

In primo luogo, l'insolvenza dell'impresa può essere stata provocata dalla mancata istituzione, da parte dell'organismo di amministrazione, di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile, ragionevolmente idoneo a limitare le probabilità d'insorgenza della crisi, che avrebbe potuto permettere la rilevazione anticipata dei segnali. In secondo luogo, l'indicata insolvenza può essere stata provocata dall'incapacità dei propri organismi societari di gestire la propria struttura, non riuscendo a prevenire il rischio d'incorrere nella perdita dei requisiti di continuità aziendale, derivata da squilibri reddituali, patrimoniali e finanziari, di proporzioni superiori alle materiali possibilità di opporvi efficace resistenza.

Il sistema di prevenzione e di gestione della crisi d'impresa

Secondo quanto disposto dall'[articolo 375](#), D.Lgs. 14/2019, l'organismo di amministrazione – a cui, per Legge, è richiesto, anzitutto, di valutare costantemente l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile d'impresa, nonché l'adeguatezza dei relativi assetti di carattere reddituale, patrimoniale e finanziario, sia in relazione ai trascorsi di gestione, sia in relazione ai fatti di gestione programmati durante i 6 mesi successivi – svolge un ruolo assolutamente centrale nella prevenzione e nella gestione della crisi, essendo il primo, tra tutti gli organismi e tra tutte le Autorità competenti, che deve decifrarne anticipatamente i segnali,

allo scopo di limitare, per quanto possibile, le probabilità che l'impresa possa subire la perdita dei requisiti di continuità aziendale.

Se quest'opera di valutazione costante denuncia la carentza dei requisiti di continuità aziendale dell'impresa, compete proprio all'organismo di amministrazione richiedere sollecitamente l'accesso al beneficio delle misure di protezione previste dalla Legge, attivate in concorso alla procedura di composizione del debito in forma assistita.

Il sistema di prevenzione e di gestione della crisi può esercitare, infatti, efficacemente le proprie funzioni di garanzia, a condizione che gli organismi di amministrazione e di controllo legale e contabile delle imprese siano capaci di segnalare precocemente la crisi e la perdita di continuità aziendale agli organismi e alle Autorità competenti.

È per questo che la disciplina anticrisi non trascura nemmeno l'ipotesi in cui l'organismo di amministrazione dell'impresa in crisi eviti di esperire il tentativo di regolarne urgentemente gli effetti, eventualmente nella forma assistita, prima che quella crisi, assumendo le proporzioni proprie dell'insolvenza, danneggi irreparabilmente il sistema economico e sociale. In tal caso, compete all'organismo di controllo legale e contabile supplire, con la dovuta sollecitudine, a questa inerzia, chiedendo, in luogo dell'organismo di amministrazione, l'accesso dell'impresa al beneficio della procedura assistita di composizione del debito.

Ma non è tutto. Oltreché agli organismi di controllo legale e contabile, anche ai creditori qualificati dell'impresa in crisi, nonché agli ispettori che ne esercitano il controllo – tra questi si hanno anche i revisori cooperativi, incaricati della vigilanza ai sensi del D.Lgs. 220/2002 – spetta la segnalazione della crisi d'impresa alle competenti Autorità amministrative. Non è da escludersi, però, che il revisore cooperativo, in considerazione del ruolo primario che riconosce all'organismo di amministrazione dell'impresa nella prevenzione e nella gestione della crisi, invece di segnalarne subitaneamente l'insorgenza all'Autorità amministrativa di vigilanza, ritenga opportuno, invece, diffidare il richiamato organismo di amministrazione a provvedervi, pena il commissariamento governativo della cooperativa in questione.

L'Autorità amministrativa di vigilanza – potendo gestire, pressoché in autonomia, la procedura di composizione assistita della crisi, in luogo dell'organismo appositamente istituito presso le CCIAA, può, infatti, recepirne i segnali anche nell'ipotesi in cui sia stato decretato il commissariamento governativo dell'impresa.

La gestione fallimentare della fase di crisi

L'organismo di composizione della crisi, istituito ai sensi dell'[articolo 16](#), D.Lgs. 14/2019, potrebbe decidere di negare alla cooperativa il diritto d'accesso alla procedura finalizzata al tentativo di composizione assistita del debito, non rilevandone, ad esempio, la sufficiente convenienza per il ceto creditorio, con cui, invece, l'impresa in questione avrebbe desiderato avviare formalmente la trattativa.

Immaginando, quindi, che il tentativo di gestione della crisi, in forma assistita, si rivelì fallimentare, la cooperativa insolvente non ha alternativa alla richiesta sollecita, da sottoporre al Tribunale, di accertamento del proprio stato d'insolvenza, per l'avvio del procedimento di liquidazione giudiziale, ammesso che, nel frattempo, il Ministero competente non abbia decretato il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

Qualora il Ministero abbia decretato la liquidazione coatta dell'impresa, significa che l'Autorità di vigilanza amministrativa, avendo recepito i segnali dell'insolvenza, esercitando la revisione ai sensi del D.Lgs. 220/2002, ne ha ottenuto il necessario riscontro dal Tribunale.

Peraltro, in considerazione dello stato d'insolvenza dell'impresa, che culmina nell'insuccesso delle trattative intercorse tra questa e il rispettivo ceto creditorio, la fase di gestione della crisi si rivela fallimentare anche quando l'organismo di composizione della crisi, istituito presso le CCIAA, invita la cooperativa insolvente a presentare domanda di accesso a una delle procedure di regolazione dell'insolvenza, previste dall'[articolo 37](#), D.Lgs. 14/2019, ammesso che, nel frattempo, l'impresa in questione non vi abbia già provveduto autonomamente. Similmente, l'Autorità di vigilanza amministrativa, constatato l'insuccesso della trattativa intercorsa tra l'impresa e il ceto creditorio, al servizio della quale ha esercitato direttamente il ruolo di organismo di composizione assistita, ne chiede al Tribunale la liquidazione giudiziale, ammesso che nel frattempo non vi abbia già provveduto una delle Autorità o uno degli organismi analogamente competenti.

Può anche succedere, però, che il ceto creditorio, pur avendo aderito al piano di composizione del debito dell'impresa, di cui ha valutato con favore le capacità risarcitorie, ne constati l'insuccesso nel corso della procedura.

La liquidazione coatta amministrativa o liquidazione giudiziale

Se la fase di gestione della crisi si rivela negativa, l'impresa deve essere sottoposta, inevitabilmente, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa o di liquidazione giudiziale. Le procedure richiamate, pur essendo notoriamente alternative, sono tuttavia accomunate dai medesimi scopi. In primo luogo, dallo scopo di arginare il danno che, a quel punto, l'impresa avrà certamente arrecato al

La disciplina della revisione cooperativa

sistema economico e sociale; in secondo luogo, dallo scopo di esaudire, almeno in qualche misura, le richieste di risarcimento legittimamente manifestatele dal ceto creditorio.

Da un lato, l'impresa insolvente, al pari degli organismi e delle Autorità amministrative che esercitano le rispettive funzioni di controllo e di vigilanza, nonché, al pari del ceto creditorio o del P.M., può chiedere al Tribunale l'accertamento del proprio stato d'insolvenza per l'avvio della procedura di liquidazione giudiziale. Dall'altro lato, l'Autorità amministrativa di vigilanza cooperativa può chiedere al Tribunale l'accertamento dello stato d'insolvenza, per l'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'[articolo 2545-terdecies](#), cod. civ..

Se l'impresa che si trova incapace di regolare la propria crisi è cooperativa, i segnali, ragionevolmente fondati, dell'insolvenza possono essere stati rilevati dai revisori cooperativi, a condizione che emergano dagli atti e dai documenti da acquisire nel corso dei controlli stabiliti dal D.Lgs. 220/2002 e supponendo che gli organismi di amministrazione e di controllo legale e contabile della società vi abbiano documentato l'incapacità cronica di adempiere con regolarità al debito.

Ciò significa o che l'impresa cooperativa non ha istituito, per tempo, un assetto organizzativo, amministrativo e contabile, adeguato alla propria azienda e idoneo a limitare il rischio d'insorgenza della crisi, connotata da risvolti patologici e non reversibili; oppure che, pur avendo istituito per tempo un assetto organizzativo, amministrativo e contabile, adeguato alla propria azienda, si sia trovata, nonostante tutto, incapace d'interpretare correttamente e con sufficiente anticipo i segnali della crisi; oppure infine, che, pur essendo stata capace d'interpretare precocemente quei segnali, non sia riuscita poi a intervenire in modo appropriato e sollecito, per regolarne, eventualmente in forma assistita, gli effetti sul piano reddituale, patrimoniale e finanziario.

Tutto ciò significa che l'impresa cooperativa non è riuscita a ottenere l'accesso al beneficio della procedura assistita di regolazione del proprio debito; oppure che, pur essendo riuscita ad accedervi, ha sperimentato il fallimento della trattativa condotta nel tentativo d'individuare, in accordo con il ceto creditorio, le misure più idonee di regolazione del debito; oppure infine che, nonostante la trattativa sia stata fruttuosa, l'impresa abbia ugualmente sperimentato, nel corso della procedura di regolazione del debito, il proprio *default*.